



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Roma, 7 novembre 2008

Protocollo: 47796

Rif.:

Allegati:

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane tutti

Alle Associazioni di Categoria

Alle Associazioni Spedizionieri doganali

All' Unione Italiana delle Camere di  
Commercio Industria Agricoltura e  
Artigianato  
Piazza Sallustio ,21  
Roma ( Fax 06 78052346)

Alla Camera di Commercio Internazionale  
Via XX settembre , n. 5  
Roma ( fax 06 4882677 )

Agli Operatori

**OGGETTO:** Settore carni suine. Reg. CE 903 del 17 settembre 2008.

Con Reg. CE n. 903 del 17 settembre 2008 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine, la Commissione Europea ha abrogato il Reg. CE 2331/97.

Sostanzialmente nulla è innovato; la Commissione per razionalità e chiarezza ha rimodulato il Reg. CE 2331/97, oggetto di numerose modifiche sostanziali.

Si ritiene , comunque opportuno , ribadire alcuni dettati del Regolamento in oggetto.

Fermo restando il requisito della qualità sana leale e mercantile stabilita dal Reg. CE 800/99 , l' Allegato 1 del Reg. CE 903/08 fissa per alcuni prodotti del settore suino, non tutti allo stato suscettibili di restituzioni all'esportazione , una

serie di condizioni, definite complementari , cui è subordinata la restituzione all'esportazione.

Peraltro, il rispetto di tali condizioni è già contemplato dalle note a piè di pagina contenute nel capitolo 6 – carni suine – del Reg. CE 1499 del 18 dicembre 2007 , recante pubblicazione , per il 2008, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal Reg. CE 3846/87.

Si elencano, di seguito, per quanto sopra detto , gli adempimenti che scaturiscono dall'applicazione del Regolamento in questione.

#### **Adempimenti a carico degli operatori:**

- All'atto della dichiarazione doganale di esportazione relativa ad uno dei prodotti indicati nell'allegato 1 del Regolamento in questione e suscettibili di usufruire di restituzioni all'esportazione , **l'operatore deve dichiarare nella casella 44 del formulario : merci conformi al Reg. CE 903/2008.**

#### **Adempimenti delle dogane:**

- Verifica , per le operazioni della specie, che l'operatore abbia reso al riquadro 44 del Documento Amministrativo unico la dichiarazione prevista dal Reg. CE 903/08.
- Ove, sui prodotti di che trattasi venga eseguito, ai sensi del Reg. CE 2090/02, un controllo fisico con prelievamento campione, **segnalare sull'avviso di spedizione che deve essere accertata la conformità al Reg. CE 903/08** , affinché il competente Laboratorio chimico possa eseguire gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 2 del Reg. CE 903/08..

#### **Adempimenti del SAISA**

Verifica, per le operazioni di esportazione relative ai prodotti in questione, che sul Documento amministrativo unico **sia stata dichiarata la conformità al Reg. CE 903/08.**

**Il presente Regolamento è entrato in vigore il 9 ottobre c.a.**

**Nel primo periodo di applicazione saranno comunque ritenute valide le dichiarazioni rese ai sensi del Reg. 2331/97.**

**Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione del Reg. CE 903/08.**

**Le Associazioni di categoria avranno di dare la massima diffusione alla presente circolare invitando nel contempo i propri iscritti alla scrupolosa applicazione del Reg. 903/08.**

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*